

CONDIZIONI GENERALI DI TRASPORTO ALITALIA
(MERCİ)
Ed. 2007

INDICE

- INFORMAZIONI GENERALI
- 1. DEFINIZIONI
- 2. APPLICABILITA' E NORME PREVALENTI
- 3. ACCETTAZIONE DELLA MERCE PER IL TRASPORTO
- 4. DOCUMENTI DI TRASPORTO
- 5. TARIFFE E CORRISPETTIVI
- 6. MERCI DURANTE IL TRASPORTO
- 7. DIRITTO DI DISPOSIZIONE DEL MITTENTE
- 8. RICONSEGNA
- 9. SERVIZI DI RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO
- 10. VETTORI SUCCESSIVI
- 11. RESPONSABILITA' DEL VETTORE
- 12. TERMINI PER RECLAMI ED AZIONI LEGALI
- 13. MODIFICHE ED ANNULLAMENTI

INFORMAZIONI GENERALI

OGGETTO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI TRASPORTO ALITALIA (C.G.T.)

Oggetto delle C.G.T. è la disciplina del contratto per la prestazione del servizio di trasporto aereo di merce (il “Contratto”).

Con tale Contratto, Alitalia, che assume la qualifica di Vettore (v.) contrattuale (il “Vettore”), si obbliga, di norma nei confronti del mittente, dietro pagamento della tariffa applicabile:

- ad eseguire il trasporto convenuto, secondo l’itinerario e la tempistica pattuiti, trasportando per via aerea la merce da un luogo ad un altro;
- a provvedere alla custodia della merce;
- ad effettuare ogni altra prestazione accessoria al trasporto stesso, ove necessario o concordato.

E’, viceversa, obbligo del mittente:

- pagare il prezzo del trasporto, salvo che la prestazione del Vettore sia effettuata a titolo gratuito;
- accettare ogni condizione che sia imposta dal Vettore per il trasporto della merce in applicazione di prescrizioni normative e regolamentari in materia di sicurezza o dalle procedure del Vettore adeguatamente rese conoscibili;

Un estratto delle clausole del Contratto è riportato sulla Lettera di Trasporto Aereo.

ALTRE TIPOLOGIE DI TRASPORTO AEREO CUI LE C.G.T. SONO APPLICABILI

TRASPORTO GRATUITO

Le previsioni delle C.G.T. valgono, in quanto applicabili, anche per il trasporto gratuito.

TRASPORTO DI FATTO E/O SUBTRASPORTO

Le previsioni delle C.G.T. trovano, altresì applicazione nelle ipotesi di trasporto di fatto e/o di subtrasporto, laddove reso possibile dalla normativa in vigore.

Tali ipotesi si verificano nel caso di trasporto aereo effettuato da Vettore diverso da quello contrattuale che, pur non essendo ausiliario del Vettore contrattuale stesso, esegua, in base ad accordo con quest’ultimo, in tutto o in parte, il trasporto concordato con il mittente.

TRASPORTO EFFETTUATO DA PIÙ VETTORI SUCCESSIVI (TRASPORTO CUMULATIVO)

Qualora il mittente ed Alitalia concordino che il trasporto debba essere effettuato da più vettori aerei successivi, tra i quali Alitalia stessa, come unico trasporto, le previsioni del Contratto si applicheranno solo al trasporto effettuato da Alitalia, anche se viene emessa una sola Lettera di Trasporto Aereo.

Alitalia è responsabile soltanto dei danni occorsi in occasione del trasporto sui voli o segmenti di voli in relazione ai quali nella casella della lettera di Trasporto Aereo denominata “CARRIER” – per quel volo o segmento di volo – sia riportato il codice identificativo Alitalia, anche qualora il trasporto venga effettuato da un Vettore di fatto o sub-vettore in nome e per conto di Alitalia.

Qualora Alitalia emetta una Lettera di Trasporto Aereo o accetti un collo per il trasporto su di un altro Vettore, essa agisce solo come agente del predetto Vettore e, pertanto, Alitalia non risponderà dei danni verificatisi durante tale trasporto.

Ciò nondimeno, il mittente ha diritto di agire nei confronti del primo o dell'ultimo Vettore, nonché nei confronti del Vettore che ha effettuato il trasporto nel corso del quale si sono verificati la distruzione, la perdita, il deterioramento o il ritardo della merce. I Vettori sono responsabili singolarmente e solidalmente nei confronti del mittente.

TRASPORTO ACCESSORIO E/O SOSTITUTIVO

Il periodo del trasporto aereo non comprende alcun trasporto terrestre, marittimo o fluviale effettuato al di fuori di un aerodromo. Tuttavia, quando un tale trasporto venga effettuato in esecuzione del Contratto al fine dell'imbarco, della consegna o del trasbordo, si presume, salvo prova contraria, che qualsiasi danno risulti da un evento intervenuto nel corso del trasporto aereo.

Se il Vettore, senza il consenso del mittente, esegue il trasporto, in tutto o in parte, con un mezzo diverso da quello aereo concordato dalle Parti, tale trasporto si presume effettuato nel corso del trasporto aereo. Il consenso del mittente all'applicazione delle regole sulla responsabilità del vettore aereo deve, comunque, considerarsi implicito nel caso in cui il mittente stesso non abbia manifestato nella Lettera di Trasporto Aereo (v.) espressa volontà contraria.

Le previsioni del Contratto in materia di responsabilità del Vettore per danni occorsi alla merce non si applicano, parimenti, a qualsivoglia tipologia di trasporto diverso da quello aereo, che Alitalia si offra di effettuare con mezzi propri o di terzi al di fuori di un aeroporto, in sostituzione di aeromobili, nel caso di indisponibilità di questi ultimi, con il consenso dell'avente diritto.

TRASPORTO COMBINATO

Nel caso di trasporto combinato, effettuato in parte per via aerea ed in parte mediante qualsiasi altro mezzo di trasporto, le previsioni del Contratto si applicano solo al trasporto aereo effettuato da Alitalia.

ARTICOLO 1

DEFINIZIONI

Nelle C.G.T. merci, fatta salva ogni altra espressa indicazione, i termini e le definizioni di cui in appresso hanno il seguente significato:

Agente autorizzato

Salvo quando altrimenti disposto, indica qualsiasi soggetto che abbia l'autorità, espressa o tacita, di agire in nome e per conto del Vettore ai fini della vendita di servizi di trasporto di merci per via aerea. Esso rappresenta il Vettore nei confronti dei Clienti e può essere una persona fisica o una società che agisca come imprenditore o un altro Vettore.

Ausiliari o preposti

Sono persone, enti o società diversi da Alitalia e dai suoi dipendenti che forniscono ai Clienti servizi di trasporto aereo di merce, nonché servizi ausiliari od accessori al trasporto stesso, in nome e per conto di Alitalia.

Essi possono essere dotati di autonomia negoziale e possono rispondere direttamente degli eventuali danni arrecati alla merce.

AWB (Air Waybill)

Altra denominazione della Lettera di Trasporto Aereo (v.).

Danno

E' qualsiasi pregiudizio o nocumento, economicamente valutabile, occorso alla merce in conseguenza:

- di un evento verificatosi nel corso del trasporto aereo (v.), anche non imputabile al Vettore;
- dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento della prestazione del Vettore.

Esso deve consistere in un comprovato ed effettivo pregiudizio, patrimonialmente valutabile, all'integrità della merce, con esclusione dei danni indiretti o consequenziali, nonché dei danni morali o immateriali.

Cliente

Indica, in generale, il soggetto portatore di diritti o interessi relativi al Contratto.

Destinatario

Indica la persona designata sulla Lettera di trasporto aereo o registrazione di spedizione come quella alla quale il vettore deve consegnare le merci ivi descritte. Le persone eventualmente indicate nella Lettera di Trasporto Aereo come "*notify*" sono intese unicamente come persone da avvertire dell'arrivo della merce a destino.

DSP

Diritti Speciali di Prelievo [[Vedi alla voce SDR](#)].

Giorni

Indica i giorni interi di calendario, comprese le domeniche e le festività riconosciute. Nel computo dei termini per le notifiche relative al trasporto della merce, non viene calcolato il giorno in cui queste vengono inviate.

I.A.T.A.

E' l'Associazione Internazionale del Trasporto Aereo, organismo che riunisce la maggioranza dei vettori commerciali di linea di tutto il mondo. Ulteriori informazioni al suo riguardo possono essere reperite sul sito Internet www.iata.org.

I.C.A.O.

E' l'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile, istituto specializzato dell'ONU che si occupa di tematiche connesse alla regolamentazione dell'aviazione civile. Ulteriori informazioni sul suo riguardo possono essere reperite sul sito Internet www.icao.int.

Lettera di Trasporto Aereo (LTA)

Indica il documento denominato Lettera di Trasporto Aereo (Air Waybill) compilato dal mittente o per suo conto, che costituisce la prova del contratto intervenuto tra il mittente ed il Vettore per il trasporto di merce sui servizi aerei del Vettore. Qualora non diversamente specificato, ogni menzione nelle presenti C.G.T. della Lettera di Trasporto Aereo si intende riferita anche alla Registrazione di Spedizione (v.).

Merce

Indica l'oggetto del Contratto, così come riportato sulla LTA.

Mittente

Indica il soggetto il cui nome appare sulla Lettera di Trasporto Aereo o registrazione di spedizione come la parte che conclude il contratto di trasporto aereo con il Vettore.

Normativa applicabile

Con tale definizione si intende fare, di volta in volta, riferimento, principalmente:

- in materia di obbligazioni derivanti dal contratto di trasporto aereo, al Codice Civile, il quale è costituito dall'insieme delle norme approvate con Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 e successive modifiche, per quanto applicabile;
- per quanto riguarda taluni aspetti connessi alla conclusione del contratto di trasporto per via elettronica, al Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di attuazione della Direttiva 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti dei servizi informatici;
- per quanto riguarda il regime ed i limiti della responsabilità civile del Vettore aereo:
 - La Convenzione per la unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale stipulata a Varsavia il 12 ottobre 1929 (qui di seguito denominata per brevità Convenzione di Varsavia);
 - La Convenzione di Varsavia così come emendata dal Protocollo dell'Aja del 28 settembre 1955;
 - La Convenzione di Varsavia così come emendata dal Protocollo addizionale n. 1 di Montreal del 1975;
 - La Convenzione di Varsavia così come emendata dal Protocollo dell'Aja del 1955 e dal Protocollo addizionale n. 2 di Montreal del 1975;
 - La Convenzione di Varsavia così come emendata dal Protocollo dell'Aja del 1955 e dal protocollo addizionale n. 4 di Montreal del 1975;
 - La Convenzione per la unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, stipulata a Montreal il 28 maggio 1999 (qui di seguito denominata per brevità Convenzione di Montreal);

- Qualsiasi Regolamento comunitario in materia di trasporto aereo di merci;
 - Il Codice della Navigazione, il quale è costituito dall'insieme delle norme approvate con R.D. 30 marzo 1942, n. 327 e successive modifiche.
- per quanto riguarda la sicurezza del trasporto aereo ed ogni altro aspetto connesso alle modalità di effettuazione del trasporto stesso a qualunque:
- norma di legge;
 - norma regolamentare;
 - disposizione emanata dalla competente pubblica Autorità, nonché da enti ed organismi nazionali o sovranazionali muniti di potestà normativa in materia;
 - disposizione o raccomandazione di Alitalia;

che sia adeguatamente e ragionevolmente conoscibile da parte degli interessati alla spedizione, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le norme J.A.R. (Joint Aviation Requirements) e le istruzioni emanate dall'ICAO o da organismi analoghi.

Operazioni di imbarco e sbarco

Sono quelle operazioni eseguite dal Vettore, o dai suoi ausiliari e preposti, per l'effettuazione dell'imbarco sugli aeromobili e dello sbarco dagli stessi della merce, in ambito aeroportuale.

Le operazioni di imbarco hanno inizio al momento della presa in consegna della merce da parte del Vettore, o dei suoi ausiliari e preposti nell'apposito edificio aeroportuale, e termine al momento del loro caricamento a bordo dell'aeromobile;

Le operazioni di scarico hanno inizio al momento dello scarico della merce dall'aeromobile e termine al momento dell'ingresso nell'apposito edificio aeroportuale.

Porto assegnato

Clausola del contratto di trasporto che assegna al destinatario l'onere del pagamento del prezzo del trasporto e delle spese accessorie specificati sulla Lettera di Trasporto Aereo o nella registrazione di spedizione.

Porto franco

Clausola del contratto di trasporto che assegna al mittente l'onere del pagamento del prezzo del trasporto e delle spese accessorie specificati sulla Lettera di Trasporto Aereo o nella registrazione di spedizione.

Registrazione di spedizione

Indica qualsiasi registrazione del contratto di trasporto conservata dal Vettore ed evidenziata attraverso supporti e/o modalità diverse dalla Lettera di Trasporto Aereo.

Regolamenti del Vettore

Sono tutte le disposizioni e raccomandazioni del Vettore, comunque rese adeguatamente conoscibili ai Clienti, aventi ad oggetto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il contenuto e l'imballaggio della merce, le modalità di consegna della merce al Vettore e di riconsegna della stessa al destinatario, le modalità di trasmissione delle istruzioni del mittente nel caso di esercizio del diritto di disposizione, relative a particolari termini e modalità del trasporto di merce, ecc..

Regole tariffarie

Vedi alla voce **Tariffe**

SDR (Special Drawing Rights)

Sono i Diritti Speciali di Prelievo (DSP), unità di conto creata dal Fondo Monetario Internazionale al fine di disporre di una divisa unica per le transazioni commerciali internazionali, il cui valore è riportato sui principali giornali finanziari e su Internet.

Servizio di consegna a domicilio

Indica il servizio di trasporto di superficie delle merci in arrivo, dall'aeroporto di destinazione all'indirizzo del destinatario o a quello del suo agente designato o di un luogo di pubblico deposito, nonché qualsiasi eventuale trasporto di superficie tra aeroporti.

Sito Internet del Vettore

E' il sito Internet Alitalia (www.alitalia.com) dove sono reperibili le C.G.T. merci, nonché ulteriori informazioni alle stesse comunque connesse o inerenti.

Stiva

E' la parte dell'aeromobile adibita all'alloggiamento ed al trasporto delle merci.

Spedizione

Salvo diversa previsione di legge, indica uno o più colli, pacchi, parti di merce o Unità di carico (ULD), che il Vettore accetta da un solo mittente, in un unico luogo di accettazione, ricevuti come un unico lotto, con una singola lettera di trasporto aereo, per la consegna ad un unico destinatario ed ad un unico indirizzo di destinazione.

Tariffa

Indica le tariffe riportate sulla Lettera di Trasporto Aereo o sulla registrazione di spedizione, dovute al Vettore per il trasporto concordato, insieme ad eventuali supplementi, nonché alle tasse ed agli oneri imposti per legge.

Trasporto aereo

Con tale termine si indica, ai fini del Contratto, il periodo durante il quale il Vettore eroga la prestazione concordata con il cliente. Tale periodo è compreso tra l'inizio delle operazioni di imbarco ed il termine delle operazioni di sbarco.

Tratta

Con tale termine si intende indicare ogni singolo segmento nazionale, internazionale od intercontinentale di un volo (v.).

Vettore

E' il soggetto giuridico che si obbliga ad effettuare il trasporto aereo.

Occorre, tuttavia, distinguere tra il **Vettore contrattuale** ed il **Vettore di fatto**.

Il primo è quello che risulta come tale sulla AWB, ovvero che è, comunque, parte del Contratto (concluso con il mittente o con una persona che agisca per conto del mittente stesso), in base al quale effettua o si impegna ad effettuare il trasporto della merce e che risponde dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento della prestazione di tale trasporto.

Il secondo è qualsiasi soggetto, diverso dal Vettore contrattuale, che, in forza di un accordo con il Vettore contrattuale o di un'autorizzazione dello stesso, esegue, in tutto o in parte, di fatto il trasporto previsto, ma che non è un Vettore successivo ai sensi della normativa applicabile.

Volo o viaggio

E' l'itinerario del trasporto concordato, che può consistere in una o più tratte.

ARTICOLO 2

APPLICABILITA' E NORME PREVALENTI

2.1. Le C.G.T. si applicano a tutti i trasporti aerei di merce effettuati dal Vettore o per suo conto.

2.2. Tutti i trasporti aerei di merce effettuati dal vettore sono soggetti:

- a) alle leggi vigenti, ivi comprese le norme comunitarie applicabili, nonché il Codice della Navigazione italiano e le leggi nazionali di attuazione di convenzioni internazionali, ai regolamenti, ordini e disposizioni delle autorità competenti;
- b) alle presenti Condizioni e ad altri Regolamenti del Vettore, alle norme, disposizioni ed orari in vigore resi adeguatamente conoscibili ai Clienti.

2.3. Le presenti Condizioni non si applicano ai trasporti tra luoghi situati negli Stati Uniti o nel Canada o tra questi ed altri fuori di tali territori, i quali sono regolati dalle condizioni in vigore in tali Stati, che possono essere consultate, a richiesta, presso gli uffici del Vettore.

2.4. Le C.G.T. sono soggette a variazioni e modifiche al fine di renderle coerenti con la normativa applicabile. Il testo delle stesse, presente sul sito Internet del Vettore, è quello che fa fede ai fini dell'individuazione del contenuto del Contratto. Eventuali modifiche delle C.G.T., delle tariffe e delle spese accessorie, intervenute successivamente alla data di emissione di una AWB da parte del Vettore o dopo la data in cui la tariffa o le spese accessorie stesse siano state inserite nella registrazione di spedizione, non potranno essere opposte ai Clienti.

2.5. Qualsiasi trasporto di merce disciplinato dalle C.G.T., è soggetto alle norme, Regolamenti e tariffe del Vettore vigenti alla data di emissione della Lettera di Trasporto Aereo da parte del Vettore o alla data della registrazione di spedizione (alla data di conclusione del Contratto) e resi adeguatamente conoscibili ai Clienti.

2.6. Fermo restando quanto precisato nella parte delle informazioni generali dedicata alle altre tipologie di trasporto aereo cui il contratto è applicabile, le presenti C.G.T. si applicano a tutti quei voli – o segmenti di voli – effettuati da Alitalia, per collegamenti con destinazioni sia nell'ambito dell'Unione Europea sia al di fuori di essa, in relazione ai quali il nome del Vettore o il codice identificativo del Vettore stesso compaia nella casella del biglietto emesso per tali voli o segmenti di voli. Se il trasporto viene effettuato in esecuzione di un contratto di trasporto “charter”, le C.G.T. si applicano soltanto qualora espressamente richiamate, sia nel Contratto che nell'AWB.

2.7. In relazione ad alcuni voli, il Vettore può aver stipulato degli accordi con altre compagnie aeree, detti di “code sharing”. Ciò significa che anche se il Cliente disponga di un'AWB sulla quale sia indicato che il Vettore stesso – riportato col suo nome o con la sua sigla IATA – è il soggetto che si impegna ad effettuare il trasporto, è, tuttavia, possibile che un'altra compagnia svolga effettivamente tale servizio.

2.8. In caso di eventuale conflitto fra le C.G.T. e le Regole Tariffarie del Vettore, queste ultime prevalgono sulle C.G.T..

2.9. Viceversa, nel caso di conflitto fra le C.G.T. e qualsiasi procedura del Vettore avente un particolare oggetto, le C.G.T. prevalgono su tale procedura, ove non diversamente previsto dalle C.G.T. stesse.

2.10. Se una qualsiasi disposizione contenuta, o alla quale si fa riferimento, nella Lettera di Trasporto Aereo o registrazione di spedizione o nelle presenti Condizioni, è in contrasto con leggi, ordini, disposizioni o prescrizioni di pubbliche autorità competenti, essa sarà applicabile solamente per l'eventuale parte che non è in contrasto con tali leggi, ordini, disposizioni o prescrizioni.

2.11. L'eventuale invalidità di una qualsiasi clausola delle presenti C.G.T., ai sensi della Normativa Applicabile, non determina, in ogni caso, l'invalidità delle altre.

ARTICOLO 3

ACCETTAZIONE DELLA MERCE PER IL TRASPORTO

3.1. Il Vettore si impegna a trasportare qualsiasi spedizione, salvo quanto escluso dai regolamenti del Vettore, a condizione che:

- a) il trasporto, l'esportazione o l'importazione non siano vietati da leggi o regolamenti dello Stato di provenienza, destinazione, transito o sorvolo;
- b) le merci siano imballate in modo idoneo per il trasporto aereo come richiesto dal Vettore contrattuale e da quelli successivi;
- c) le merci siano accompagnate dai documenti prescritti;
- d) le merci non siano tali da poter danneggiare l'aeromobile, persone o cose, o causare disagio a coloro che si trovano a bordo dell'aeromobile stesso.

Nei limiti in cui ciò sia consentito dalla legge, il Vettore si riserva il diritto, senza assumere alcuna responsabilità, di rifiutare il trasporto delle merci quando le circostanze lo richiedano ai fini della tutela della sicurezza del trasporto e del buon esito dello stesso.

3.2. Il Vettore ha facoltà di rifiutare il trasporto di spedizioni aventi una dichiarazione di valore per il trasporto superiore a quanto previsto nei Regolamenti del Vettore.

3.3. Il mittente è responsabile dell'imballaggio della merce, che deve essere effettuato in modo che il Vettore possa assicurare il regolare trasporto della stessa con la normale diligenza senza che siano lese o danneggiate persone o cose. Ogni collo deve essere chiaramente, durevolmente ed indelebilmente contrassegnato con il nome e l'indirizzo completo del mittente e del destinatario.

3.4. Il Vettore si riserva il diritto di verificare l'imballaggio ed il contenuto di qualsiasi spedizione, nonché la completezza e correttezza dei relativi documenti. Il vettore si riserva, altresì, il diritto di rifiutare il trasporto di merce non adeguatamente imballata o contrassegnata, o priva della necessaria documentazione, senza che ciò determini alcuna responsabilità a suo carico.

3.5. Le merci particolari, fra le quali sono incluse, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le merci pericolose, le merci di valore, i piccoli colli, i documenti, gli animali vivi, le merci fragili e deperibili, i resti umani, ed altri oggetti particolari possono essere accettati solo subordinatamente all'osservanza delle norme stabilite dalla normativa applicabile e dai Regolamenti del Vettore per il trasporto in questione. Più in particolare, i colli contenenti merci qualificate di "valore" dai regolamenti del Vettore devono essere sigillati a richiesta di quest'ultimo.

3.6. La responsabilità per i danni derivanti dalla mancata osservanza delle predette norme relative al trasporto di merci particolari è del mittente, al quale è, pertanto, fatto obbligo di tenere indenne il Vettore per ogni e qualsiasi perdita, danno, ritardo, responsabilità o penalità in cui lo stesso possa incorrere a causa del trasporto di tali merci.

3.7. Nei casi in cui il mittente provveda all'allestimento di unità di carico (ULD), lo stesso deve attenersi a tutte le istruzioni fornite al riguardo dal Vettore, rimanendo responsabile nei confronti del Vettore per i danni che dovessero derivare a questi dal mancato rispetto delle istruzioni stesse.

ARTICOLO 4
DOCUMENTI DI TRASPORTO ED OSSERVANZA DI DISPOSIZIONI
AMMINISTRATIVE

4.1. Il mittente dovrà compilare, o far compilare per suo conto, una Lettera di Trasporto Aereo nella forma, nel modo e nel numero di copie prescritto dal Vettore e la consegnerà a quest'ultimo all'atto dell'accettazione da parte del Vettore della merce da trasportare. Gli importi relativi al corrispettivo del trasporto ed alle spese accessorie, nella misura che è stato possibile accertare, saranno, viceversa, indicati sulla Lettera di Trasporto Aereo a cura del Vettore. Il Vettore può chiedere al mittente di compilare, o far compilare per suo conto, più Lettere di Trasporto Aereo quando la spedizione è composta da più colli.

4.2. Il Vettore, con il consenso espresso o implicito del mittente, può sostituire la Lettera di Trasporto Aereo con una registrazione di spedizione, mediante la quale il Vettore conserva i dati relativi al trasporto da effettuarsi. Se è utilizzata tale registrazione, il Vettore rilascerà al mittente, a richiesta di quest'ultimo e secondo i propri Regolamenti, una ricevuta della merce che permette di identificare la spedizione e di avere accesso, secondo i Regolamenti del Vettore, alle informazioni contenute nella registrazione di spedizione.

4.3. Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 3.3 delle C.G.T., se lo stato, le condizioni apparenti della merce e/o l'imballaggio risultino per qualsiasi motivo difettosi, il mittente, anche su richiesta del Vettore, dovrà specificare tale circostanza nella Lettera di Trasporto Aereo. Nel caso non venga emessa una Lettera di Trasporto Aereo, il mittente deve segnalare detta circostanza al Vettore, anche su richiesta dello stesso, affinché essa sia inserita nella registrazione di spedizione. Se il mittente omette di inserire tale specificazione nella Lettera di Trasporto Aereo o di informare il Vettore circa lo stato e le condizioni apparenti della merce o se tale specificazione o informazione non è esatta, il Vettore potrà inserire direttamente nella Lettera di Trasporto Aereo o nella registrazione di spedizione la specificazione dello stato e delle condizioni apparenti della merce o apportare la relativa rettifica, senza che il mittente possa opporsi.

4.4. Il Vettore può, su richiesta espressa od implicita del mittente, compilare la Lettera di Trasporto Aereo; in tal caso, salvo prova contraria, si presume che il vettore abbia compilato il documento in nome e per conto del mittente. Se la Lettera di Trasporto Aereo consegnata unitamente alla merce o se i dati forniti dal mittente per essere inseriti nella registrazione di spedizione, non contengono tutte le informazioni richieste oppure se in esse si riscontrano carenze, inesattezze od errori, il Vettore è autorizzato a completare o correggere la Lettera di Trasporto Aereo ovvero le informazioni ed i dati al meglio delle sue conoscenze, senza tuttavia assumere alcun obbligo al riguardo.

4.5. Il mittente è responsabile della correttezza dei dati e delle dichiarazioni relativi alle merci inseriti dallo stesso o per suo conto nella Lettera di Trasporto aereo o che il Vettore inserisca nella registrazione di spedizione su indicazione dello stesso mittente o per suo conto. Nel caso in cui tali dati siano trasmessi per via elettronica (EDI) è responsabilità del mittente o del suo agente incaricato controllare la veridicità, attualità e completezza dei dati così trasmessi e di ogni successiva trasmissione nel rispetto delle specifiche tecniche stabilite. Il mittente dovrà risarcire tutti i danni subiti dal Vettore o dai terzi verso i quali lo stesso sia responsabile a causa dell'irregolarità, non rispondenza od incompletezza di tali dati o dichiarazioni forniti dal medesimo o per suo conto.

4.6. Il Vettore si riserva la facoltà di non accettare Lettere di Trasporto Aereo la cui compilazione presenti cancellature o alterazioni.

6.1. Il mittente dovrà attenersi a tutte le leggi, disposizioni doganali ed altri regolamenti

amministrativi di qualsiasi Stato verso il quale, dal quale, attraverso il quale o sul quale possa avvenire il trasporto delle merci, ivi comprese le disposizioni concernenti l'imballaggio, il trasporto o la consegna della merce, e dovrà fornire, insieme con la spedizione, tutte le informazioni e tutti i documenti necessari per l'osservanza di tali leggi e regolamenti. Il Vettore non è tenuto a controllare l'esattezza o l'insufficienza di tali indicazioni o documenti. Il Vettore non è responsabile verso il mittente o qualsiasi altra persona, per perdite o spese dovute alla inosservanza da parte del mittente di quanto disposto nella presente norma. Il mittente sarà responsabile nei confronti del Vettore per qualsiasi danno causato dall'inosservanza da parte del mittente stesso della presente norma.

6.2. Il Vettore non sarà responsabile per aver rifiutato il trasporto di una qualsiasi spedizione se ritiene secondo buona fede che tal rifiuto sia dovuto in ottemperanza di determinate leggi, regolamenti amministrativi o altre prescrizioni e disposizioni.

6.3. Il Vettore è autorizzato, ma non obbligato, ad anticipare eventuali dazi e diritti doganali, ovvero a prestare garanzia presso le autorità doganali a copertura degli stessi diritti, tasse e spese accessorie ed a pagare altri importi relativi alla merce ed il mittente ed il destinatario, quest'ultimo a condizione che accetti la merce o eserciti qualsiasi diritto derivante dal contratto, saranno congiuntamente e solidalmente responsabili per il rimborso di tali importi. Il Vettore non è tenuto a sostenere eventuali spese o ad anticipare altri importi in relazione alla spedizione e rispedizione della merce, salvo che dietro emissione di assegno mittente. Se, in qualsiasi scalo intermedio si rendesse necessaria l'entrata in dogana della merce, senza che vi sia indicazione sulla Lettera di Trasporto Aereo o nella registrazione di spedizione del nome dell'agente doganale, la merce sarà considerata consegnata al Vettore che l'ha trasportata in tale località. Ai fini suddetti, una copia della Lettera di Trasporto Aereo o della registrazione di spedizione certificata come conforme dal Vettore sarà considerata come originale.

ARTICOLO 5

TARIFFE E CORRISPETTIVI

5.1 Le tariffe e gli altri corrispettivi per il trasporto regolato dalle presenti Condizioni, sono quelli resi pubblici dal Vettore ed in vigore alla data di conclusione del contratto di trasporto.

5.2 L'importo delle tariffe e corrispettivi applicabili verrà calcolato sulla base delle unità di misura previste, ed è soggetto ai criteri e condizioni fissati nei Regolamenti e tariffari del Vettore.

5.3. Salvo quanto diversamente pubblicato nei Regolamenti e tariffari del Vettore, le tariffe ed i corrispettivi sono omnicomprensivi di tutti i servizi, anche accessori, resi dal Vettore stesso.

5.4. Le tariffe e gli altri corrispettivi sono pubblicati nella valuta indicata nei tariffari in vigore, e possono essere pagati in qualsiasi valuta accettabile dal Vettore. Quando il pagamento è effettuato in una valuta diversa da quella pubblicata, il pagamento stesso sarà fatto al tasso di cambio all'uopo stabilito dal Vettore, la cui tabella è disponibile, a richiesta, presso l'ufficio del Vettore ove viene effettuato il pagamento. Le previsioni di questo paragrafo sono soggette all'applicazione delle norme in materia di cambio di valuta e delle altre disposizioni di legge applicabili in materia.

5.5. L'importo totale del corrispettivo del trasporto, sia in porto franco che in porto assegnato, nonché delle tasse, imposte, diritti, spese accessorie, anticipi, pagamenti effettuati, sostenuti o da sostenersi dal Vettore e di ogni altro importo spettante al Vettore, è integralmente dovuto dal mittente o dal destinatario anche se la merce vada perduta o danneggiata o non arrivi alla destinazione indicata sulla Lettera di Trasporto Aereo. Tutte le spese, somme ed anticipi del genere dovranno essere corrisposti al Vettore e saranno da lui esigibili all'atto della presa in consegna della merce, salva la facoltà del Vettore di esigere tali importi in qualsiasi momento durante o dopo i servizi resi in base al contratto di trasporto.

5.6. Il mittente garantisce il pagamento del porto assegnato e di qualsiasi spesa, anticipo, esborso sostenuti dal Vettore e non ancora pagati. Inoltre il mittente si obbliga a rimborsare e risarcire il Vettore per qualsiasi danno, costo, spesa, multa, penalità, perdita di tempo ed esborsi di qualsiasi genere che il Vettore possa o sia tenuto a sostenere a causa dell'inclusione nella spedizione di articoli di cui per legge è proibito il trasporto, o per l'illegale, errata o insufficiente marcatura, numerazione, indicazione di indirizzo o insufficiente imballaggio dei colli o insufficiente descrizione della merce, per mancanza, ritardo o inesattezza di eventuali licenze di esportazione o importazione o di ogni altro certificato o documento richiesto, ovvero per erronea indicazione del valore doganale o per inesatta dichiarazione alla dogana del peso o del volume.

5.7. Il Vettore ha il diritto di ritenzione della merce a garanzia di tutti gli importi e spese si cui sopra e, in caso di mancato pagamento, si riserva il diritto di procedere alla vendita pubblica o privata della merce, trattenendo il ricavato fino a copertura di tutti i crediti di cui sopra (a condizione che sia stato precedentemente inviato dal Vettore avviso scritto al mittente od al destinatario all'indirizzo riportato sulla Lettera di Trasporto Aereo). Tuttavia, la vendita così effettuata non esime il mittente o il destinatario dall'obbligo di corrispondere ogni altra differenza ancora dovuta, per la quale rimangono congiuntamente ed individualmente responsabili. Il destinatario, ritirando la merce o esercitando qualsiasi altro diritto connesso al contratto di trasporto, accetta di pagare tale tariffe, somme ed anticipi, ad esclusione delle tariffe prepagate.

5.8. Se il peso lordo, le dimensioni, la qualità o il valore dichiarato della merce sono superiori a quelli in base ai quali è stato calcolato precedentemente il prezzo del trasporto, il Vettore avrà il diritto di pretendere il pagamento dell'importo spettante per tale eccedenza, o da parte del mittente o da parte del destinatario.

5.9. Le spedizioni in porto assegnato saranno accettate alle condizioni contenute nei regolamenti del

Vettore e soltanto per gli Stati elencati nei Regolamenti stessi. Il Vettore, comunque, si riserva di rifiutare spedizioni di merce in porto assegnato per quegli Stati i cui regolamenti impediscono le conversioni valutarie od i trasferimenti di fondi verso altri Stati. Le informazioni relative agli Stati per i quali si può effettuare il servizio di spedizione in porto assegnato, possono essere ottenute presso gli uffici ed i rappresentanti del Vettore.

5.10. Tutte le somme riferite alla spedizione dovranno essere corrisposte in contanti al Vettore all'atto dell'accettazione della merce da parte di questi nel caso di una spedizione in porto franco, cioè una spedizione per la quale l'importo viene pagato dal mittente, oppure al momento della riconsegna della merce da parte del Vettore, nel caso di una spedizione in porto assegnato, cioè di una spedizione il cui importo deve essere pagato dal destinatario. Se il destinatario omette il pagamento di detti corrispettivi nel caso in cui essi siano dovuti, il mittente resta obbligato al pagamento di tali corrispettivi, salvo che il Vettore abbia trasferito il credito al destinatario senza il consenso scritto del mittente.

5.11. Il Vettore ha facoltà di annullare il trasporto di una spedizione a seguito del rifiuto del mittente di pagare al Vettore, su richiesta dello stesso, in tutto o in parte i corrispettivi dovuti per il trasporto, senza che il Vettore possa esserne ritenuto in alcun modo responsabile.

ARTICOLO 6

MODIFICHE DI ORARI E DI MODALITA' OPERATIVE DEI VOLI

6.1. Nessun orario di un volo pubblicato dal Vettore si deve intendere impegnativo agli effetti dell'inizio o termine del trasporto o per la consegna della merce salvo che non sia stato diversamente concordato e riportato sulla Lettera di Trasporto Aereo. Il Vettore si impegna a trasportare la merce con ragionevole speditezza, senza assumere alcun obbligo per il trasporto con un determinato aeromobile o seguendo una determinata rotta o itinerario, o di assicurare le coincidenze in qualsiasi località in base ad un orario prestabilito.

6.2. In particolare, il Vettore si riserva la facoltà di stabilire o modificare l'itinerario della spedizione anche se questo è stato riportato sulla Lettera di Trasporto Aereo o nella registrazione di spedizione. Il Vettore non risponderà di errori od omissioni nelle pubblicazioni od altre indicazioni di orari dei suoi servizi. Nessun dipendente, agente o preposto del Vettore può impegnare il Vettore stesso con dichiarazioni od indicazioni di qualsiasi natura circa le date, gli orari di partenza o di arrivo, o comunque circa l'operativo di un qualsiasi volo.

6.3. Il Vettore può, senza preavviso, farsi sostituire da altri Vettori o utilizzare mezzi di trasporto diversi.

6.4. Il Vettore può, senza preavviso, annullare, interrompere, dirottare, rinviare, ritardare o anticipare un volo, oppure il successivo trasporto delle spedizioni ovvero inoltrare il carico totale o parziale delle spedizioni su un qualsiasi volo se ciò è reso necessario per cause che costituiscano un impedimento oggettivo fuori dal suo controllo o che non si potevano ragionevolmente prevedere o prevenire al momento dell'accettazione della merce, ovvero inoltrare il carico totale o parziale delle spedizioni.

6.5. Il Vettore non sarà responsabile in relazione ai suddetti casi di annullamento, dirottamento, ritardo, anticipazione od interruzione in una località diversa da quella di destinazione, di un volo o del trasporto di una qualsiasi spedizione tranne che si dimostri che lo stesso ha agito con l'intenzione di provocare un danno o temerariamente e con la consapevolezza che un danno ne sarebbe probabilmente derivato.

6.6. Nel caso che il trasporto della spedizione, o di parte di essa, in base a quanto sopra, debba considerarsi terminato, la consegna della spedizione da parte del Vettore ad un agente transitario per il trasferimento, per la riconsegna o per l'immagazzinaggio, sarà considerata come consegna regolare prevista dal contratto di trasporto ed il Vettore non avrà alcuna ulteriore responsabilità per quanto attiene alla riconsegna, salvo l'obbligo di informare o metter la spedizione a disposizione del mittente o del destinatario, all'indirizzo indicato nella Lettera di Trasporto Aereo o nella registrazione di spedizione. Il Vettore ha la facoltà, ma non l'obbligo, di avviare la spedizione su altro itinerario o di sostituirsi, in qualità di agente, al mittente od al destinatario per curare, per loro conto, l'ulteriore inoltro della merce con qualsiasi mezzo di trasporto. Il costo di tali operazioni graverà sulla spedizione.

6.8. Salvo diverso accordo e ferme restando le disposizioni di legge, norme e prescrizioni amministrative applicabili, il Vettore ha la facoltà di stabilire la priorità del trasporto sia tra più spedizioni e sia tra la merce e la posta o i passeggeri. Inoltre, il Vettore può decidere, in qualsiasi momento e località, di togliere dalla spedizione qualsiasi oggetto o collo a sua discrezione e di proseguire il volo senza di questi al fine del buon esito della spedizione. Se, come risultato di tali scelte, la merce non viene trasportata o il trasporto è ritardato o posposto, ovvero la spedizione risulta incompleta, il Vettore non può essere ritenuto responsabile per qualsiasi conseguenza negativa per il mittente, destinatario o qualsiasi altro soggetto interessato o avente titolo.

6.9. Se il Vettore, per qualsiasi ragionevole motivo, ritiene che sia necessario, durante il trasporto,

far sostare la spedizione in una qualsiasi località diversa da quelle di partenza e di destinazione finale, prima, durante o dopo il trasporto, il Vettore può, dandone avviso al mittente, depositare la merce per conto, a spese ed a rischio del mittente stesso o in un magazzino o altro luogo idoneo ovvero consegnare la stessa alle autorità doganali. il Vettore può, altresì, consegnare la spedizione ad altra impresa di trasporto per l'avviamento in prosecuzione al destinatario. Il mittente terrà indenne il Vettore per tutte le spese ed i rischi connessi a tali operazioni.

ARTICOLO 7

DIRITTO DI DISPOSIZIONE DEL MITTENTE

7.1 Il diritto di disposizione spetta al mittente o, se del caso, al suo agente autorizzato e deve riferirsi alla intera spedizione coperta da un'unica Lettera di Trasporto Aereo o registrazione di spedizione. Tale diritto può essere esercitato soltanto se il mittente o l'agente autorizzato esibisce l'originale della Lettera di Trasporto Aereo già ad esso consegnato, o la ricevuta di carico in caso di registrazione di spedizione, e fornisce le eventuali, ulteriori attestazioni previste dai Regolamenti del Vettore. Le istruzioni per la disposizione della spedizione devono essere date in forma scritta e nelle modalità prescritte dal Vettore. Se l'esercizio del diritto di disposizione comporta la sostituzione del destinatario, il nuovo destinatario deve intendersi quale destinatario indicato sulla Lettera di Trasporto Aereo o nella registrazione di spedizione.

7.2. Il mittente, salvo il rispetto di tutte le obbligazioni a lui derivanti dal contratto di trasporto e purché il diritto di disposizione non venga esercitato in modo da arrecare pregiudizio al Vettore, o ad altri eventuali mittenti, può, a sue spese, disporre della merce:

- ritirandola all'aeroporto di partenza o di destinazione; ovvero
- facendola sostare in corso di rotta in caso di atterraggio; ovvero
- ordinandone la consegna nel luogo di destinazione o, in corso di rotta, ad un destinatario diverso da quello originariamente indicato; ovvero
- chiedendone la restituzione all'aeroporto di partenza.

7.3. Qualora, ad avviso del Vettore, le istruzioni del mittente non siano ragionevolmente eseguibili, il Vettore stesso provvederà ad informarlo prontamente e conseguentemente non sarà obbligato ad eseguire le predette istruzioni.

7.4. Il Vettore che ottempera alle istruzioni del mittente senza esigere la presentazione dell'originale della lettera di trasporto aereo o della ricevuta di carico rilasciata a quest'ultimo, risponde per ogni danno che ne derivi a chiunque sia regolarmente in possesso della lettera di trasporto aereo o della ricevuta di carico, salvo il diritto di agire in regresso verso il mittente.

7.5. Il mittente sarà responsabile e dovrà tenere indenne il Vettore per qualsiasi perdita o danno sofferto o subito da quest'ultimo a causa dell'esercizio del suo diritto di disposizione. Inoltre, il mittente dovrà rimborsare al Vettore qualsiasi spesa derivante dall'esercizio del suo diritto di disposizione.

7.6. Il diritto di disposizione del mittente cessa nel momento in cui, dopo l'arrivo della merce a destinazione il destinatario prenda possesso o richieda, verso pagamento degli importi dovuti e previa esecuzione delle condizioni di trasporto, la consegna della merce o dell'originale della Lettera di Trasporto Aereo ad esso spettante o della registrazione di spedizione o in altra forma dimostri di accettare la merce.

7.7. Tuttavia, se il destinatario rifiuta di accettare la Lettera di Trasporto Aereo o la merce, oppure non sia possibile mettersi in contatto con lo stesso, il mittente conserverà il suo diritto di disposizione.

ARTICOLO 8

RICONSEGNA

8.1. Salvo diverso accordo tra le parti, è obbligo del Vettore avvertire il destinatario al momento dell'arrivo della merce. L'avviso di arrivo della merce, in mancanza di diverse istruzioni, sarà inviato con i mezzi normali al destinatario e alle altre persone che il Vettore ha accettato di avvertire, come riportato sulla Lettera di Trasporto Aereo o nella registrazione di spedizione. Il Vettore non sarà responsabile per la mancata o ritardata ricezione del suddetto avviso.

8.2. Salvo quanto diversamente previsto nella Lettera di Trasporto aereo o nella registrazione di spedizione, la riconsegna della merce sarà effettuata soltanto al destinatario ivi indicato o ad un suo agente.

La consegna al destinatario si intenderà effettuata:

- quando il Vettore ha rimesso al destinatario o al suo agente i previsti documenti autorizzativi per il rilascio della merce; e
- quando la merce sia stata consegnata in dogana o ad altra autorità competente in base alle leggi ed ai regolamenti doganali applicabili.

8.3. Salvo quanto previsto dall'Articolo IX par. 3, il destinatario è tenuto ad accettare la riconsegna della merce e a provvedere al ritiro della stessa all'aeroporto di destinazione.

8.4. Salvo quanto disposto al par. 5 del presente articolo, se il destinatario rifiuta o comunque non prende in consegna la merce dopo il suo arrivo nell'aeroporto di destinazione, il Vettore farà il possibile per attenersi alle istruzioni del mittente riportate nella Lettera di Trasporto Aereo o nella registrazione di spedizione. In mancanza di tali istruzioni o se queste non possono essere ragionevolmente eseguite, il Vettore informerà il mittente della mancata presa in consegna della merce da parte del destinatario e chiederà nuove istruzioni. Se tali nuove istruzioni non sono ricevute entro trenta (30) giorni, il Vettore provvederà a vendere la merce o a distruggerla o ad abbandonarla, compatibilmente con la normativa applicabile,.

8.5. Il mittente è tenuto a pagare tutti i corrispettivi e le spese derivanti direttamente o indirettamente dal rifiuto di accettazione della riconsegna della merce. Tali spese comprendono (ma non sono a queste limitate) le spese di deposito e di trasporto per il ritorno della spedizione al punto di partenza, se è stato così effettuato secondo le istruzioni del mittente. Se la spedizione viene rinviata all'aeroporto di partenza ed il mittente rifiuta o comunque omette di effettuare il pagamento di quanto dovuto entro quindici (15) giorni dalla data di tale ritorno, il Vettore provvederà, compatibilmente con la normativa applicabile, a vendere la merce, o a distruggerla o ad abbandonarla dopo aver comunicato tale suo intendimento con un preavviso al mittente di almeno dieci (10) giorni.

8.6. Qualora una spedizione contenente merce deperibile, come definita nei Regolamenti del Vettore, subisca ritardi mentre è in possesso del Vettore, o non venga ritirata o venga rifiutata nella località di riconsegna, o se comunque rischi di deteriorarsi, il Vettore può prendere immediatamente le misure che ritiene più adatte per la tutela del proprio e dell'altrui interesse, tra cui, ma non esclusivamente, la distruzione o l'abbandono alle autorità doganali di tutta o di parte della merce, l'invio di richiesta di istruzioni a spese del mittente di parte o di tutta la merce, il deposito di tutta o parte di essa, nonché la vendita di tutta o di parte della merce, senza preavviso, compatibilmente con la normativa applicabile.

8.7. Nei casi in cui, in conformità a quanto sopra indicato, si proceda alla vendita della merce, sia nella località di destinazione che in quella ove è stata riportata, il Vettore è autorizzato a prelevare dal ricavo tutte le spese, gli anticipi e gli esborsi sostenuti dal Vettore anche per gli altri servizi di

trasporto, nonché le spese per l'effettuazione della vendita. Tuttavia, la vendita della merce non esimerà il mittente dall'obbligo di rimborsare ogni altra differenza ancora dovuta.

8.8. Con l'accettazione della riconsegna della Lettera di Trasporto Aereo e/o della merce, il destinatario è tenuto a corrispondere al Vettore tutti gli eventuali costi e spese relative al trasporto. Salvo patto contrario, il mittente non viene con ciò liberato da tale obbligo e rimane individualmente e solidalmente responsabile con il destinatario. Il Vettore può subordinare la riconsegna della Lettera di Trasporto Aereo e della merce di tali costi e spese.

ARTICOLO 9

SERVIZI DI RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO

- 9.1. Le spedizioni sono considerate accettate dal momento della loro ricezione o prelievo per il trasporto sino all'aeroporto del luogo di destinazione o sino al luogo indicato dal Vettore.
- 9.2. I servizi di ritiro e consegna a domicilio sono disponibili nella località, nei modi ed alle condizioni e tariffe stabilite per tali servizi nei Regolamenti del Vettore.
- 9.3. Il servizio di ritiro a domicilio, se disponibile, sarà fornito solo su richiesta del mittente. Salvo che non sia diversamente disposto dai Regolamenti del Vettore, il servizio di consegna a domicilio può essere fornito purché non siano state date successivamente istruzioni contrarie da parte del mittente o del destinatario. Tali istruzioni contrarie debbono pervenire al Vettore prima che la spedizione lasci gli uffici del Vettore presso l'aeroporto di destinazione.
- 9.4. I servizi di ritiro e consegna a domicilio saranno forniti dal Vettore solo a seguito di speciali accordi in caso di qualsiasi spedizione di merce che, a giudizio del Vettore, richieda misure particolari, a causa del suo volume, natura, valore o peso.
- 9.5. Salvo quanto previsto dalla normativa applicabile, se il servizio di ritiro o consegna a domicilio è effettuato dal Vettore o per conto di questi, il relativo trasporto di superficie sarà considerato soggetto agli stessi termini di responsabilità previsti per il trasporto aereo delle merci nei termini ed alle condizioni di cui al paragrafo

ARTICOLO 10
VETTORI SUCCESSIVI

Il trasporto di merce da eseguirsi in base ad un unico contratto di trasporto a mezzo di più Vettori successivi, viene considerato come un'unica operazione, fatto salvo quanto previsto nelle informazioni generali delle presenti CGT.

ARTICOLO 11

RESPONSABILITA' DEL VETTORE PER DANNI

11.1. Il vettore è responsabile del danno risultante dalla distruzione, perdita o deterioramento della merce per il fatto stesso che l'evento che ha causato il danno si è prodotto nel corso del trasporto aereo.

11.2. Tuttavia, il vettore non è responsabile se dimostra che la distruzione, la perdita o il deterioramento della merce deriva esclusivamente da uno o più dei fatti seguenti:

- (a) difetto, natura o vizio intrinseco della merce;
- (b) imballaggio difettoso della merce effettuato da persona diversa dal Vettore o dai suoi dipendenti o incaricati;
- (c) evento bellico o conflitto armato;
- (d) atto dell'autorità pubblica compiuto in relazione all'entrata, uscita o transito della merce.

11.3 Il trasporto aereo ai sensi del paragrafo 11.1 comprende il periodo nel corso del quale la merce si trova sotto la custodia del vettore, fermo restando quanto previsto nelle Informazioni Generali delle presenti C.G.T..

11.4 Il Vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di merci. Tuttavia il Vettore non è responsabile per i danni da ritardo qualora dimostri che egli stesso ed i propri dipendenti ed incaricati hanno adottato tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle.

11.5 Il Vettore, qualora dimostri che la persona che chiede il risarcimento o il suo avente causa ha provocato il danno o vi ha contribuito per negligenza, atto illecito o omissione, è esonerato in tutto o in parte dalle proprie responsabilità nei confronti dell'istante, nella misura in cui la negligenza o l'atto illecito o l'omissione abbia provocato il danno o vi abbia contribuito.

11.6 Nel trasporto di merci, la responsabilità del Vettore in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo è limitata alla somma di 17 Diritti Speciali di Prelievo per chilogrammo di merce distrutta, perduta, danneggiata o ritardata, salvo dichiarazione speciale di interesse alla riconsegna a destinazione, effettuata dal mittente al momento della consegna del collo al Vettore, dietro pagamento della relativa tariffa prevista. In tale caso la responsabilità del Vettore non potrà mai superare il valore dichiarato per il trasporto indicato sulla Lettera di Trasporto Aereo o inserito nella registrazione di spedizione, a meno che il Vettore stesso non dimostri che tale somma è superiore all'interesse reale del mittente alla consegna a destinazione. In ogni caso resta a carico del soggetto danneggiato fornire la prova del valore del danno subito.

11.7. In caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo di una parte di una spedizione o di qualsiasi oggetto in essa contenuto, per determinare il limite di responsabilità del Vettore si tiene esclusivamente conto del peso totale del collo o dei colli interessati. Tuttavia, quando la distruzione, la perdita, il deterioramento o il ritardo di una parte della spedizione o degli oggetti in essa contenuti, pregiudichino il valore di altri colli trasportati con la medesima Lettera di Trasporto Aereo o ricevuta di carico o, qualora tali documenti non siano stati rilasciati, con la medesima registrazione di spedizione, al fine di determinare il limite di responsabilità del Vettore si deve altresì tener conto del peso totale di tali colli. In mancanza di prova contraria, il valore della parte di spedizione perduta, danneggiata o consegnata in ritardo, sarà calcolato riducendo il valore dell'intera spedizione in base alla proporzione tra il peso della merce danneggiata, perduta

o consegnata in ritardo ed il peso della intera spedizione. In nessun caso la responsabilità del Vettore può superare il valore del danno effettivo.

11.8. Il mittente, il proprietario ed il destinatario delle merci che abbiano causato danno o distruzione di altre spedizioni o di beni del Vettore, dovranno risarcire al Vettore tutti i danni ed i costi connessi. La merce che, a motivo di difetti intrinseci, vizi o difetti di imballaggio, possa arrecare danno all'aeromobile, nonché a persone o cose, può essere abbandonata o distrutta dal Vettore in qualsiasi momento, senza preavviso e senza che da ciò possa derivare alcuna responsabilità per il Vettore.

11.9. Il Vettore non sarà ritenuto responsabile per eventuali perdite, danni o spese derivanti da morte per cause naturali di un animale trasportato, oppure dalla sua morte o ferite dovute ad atti dell'animale stesso o di altri animali trasportati, quali morsi, calci, cornate o soffocamento, o comunque derivanti direttamente o indirettamente dalle condizioni, dalla natura o dall'indole dell'animale stesso, o da difetto dell'imballaggio in cui lo stesso è trasportato, o dall'incapacità dell'animale di resistere all'inevitabile cambiamento delle condizioni fisiche e ambientali del trasporto aereo.

11.10. Il Vettore che emette una Lettera di Trasporto Aereo od effettua una registrazione di spedizione per il trasporto sulle linee di un altro vettore, agisce soltanto come agente di quest'ultimo. Ogni riferimento nella Lettera di Trasporto Aereo o nella registrazione di spedizione al trasporto da eseguirsi da parte di un altro vettore, si intende effettuato su incarico di quest'ultimo.

11.11. In caso di trasporto cumulativo, nessun vettore potrà essere ritenuto responsabile per perdite, danni o ritardi di spedizioni non occorsi sulle proprie linee, salvo il diritto del mittente di proporre azione per tali perdite, danni o ritardi, nei termini qui previsti, verso il primo vettore, nonché il diritto del destinatario o di altra persona avente diritto alla riconsegna, di proporre azione nei confronti dell'ultimo vettore in base al Contratto.

11.12. Ogni esclusione o limitazione di responsabilità del Vettore in base alle presenti Condizioni, si estenderà, qualora consentito dalla Normativa Applicabile, anche agli agenti, dipendenti, preposti o incaricati del Vettore e ad ogni vettore il cui aeromobile venga utilizzato per il trasporto. Tuttavia tali esclusioni o limitazioni di responsabilità non si applicheranno qualora venga dimostrato che il danno deriva da un atto o da una omissione di agenti, dipendenti, preposti o incaricati del Vettore commessi o con l'intenzione di provocare un danno o temerariamente e con la consapevolezza che probabilmente ne derivi un danno.

11.13. Salvo diversa previsione di legge, in nessun caso il Vettore sarà responsabile per qualsiasi perdita, danno indiretto o consequenziale, come tale intendendosi quel pregiudizio che non sia prevedibile quale effetto normale dell'inadempimento o dell'illecito del Vettore stesso, derivante dal trasporto aereo regolato dalle presenti Condizioni, anche qualora il Vettore abbia avuto conoscenza che tale perdita o danno avrebbe potuto verificarsi. Parimenti in nessun caso il Vettore sarà responsabile per tutti i danni che non possano essere provati, come tali intendendosi, a titolo esemplificativo e non tassativo, tutti i danni morali o, comunque, immateriali.

11.14. Il Vettore non sarà, inoltre, responsabile per i danni che possano derivare dalla osservanza da parte sua di leggi, regolamenti, ordini o prescrizioni delle autorità pubbliche o dall'osservanza degli stessi da parte del Cliente.

11.15. Salvo che non sia diversamente stabilito, nessuna norma contenuta nelle presenti C.G.T. comporta rinuncia da parte del Vettore a qualsiasi esclusione o limitazione di responsabilità stabilita per il Vettore dalla Convenzione di Montreal o dalle altre leggi applicabili.

ARTICOLO 12

TERMINI PER RECLAMI ED AZIONI LEGALI

12.1. La ricezione senza riserve della merce da parte della persona avente diritto alla riconsegna, costituisce, salvo prova contraria, presunzione che la stessa è stata riconsegnata in buono stato e conformemente alla Lettera di Trasporto Aereo o alla registrazione di spedizione.

12.2. In caso di danno, la persona legittimata alla riconsegna deve presentare reclamo avente forma scritta al Vettore:

- nel caso di danno evidente o occulto e di perdita parziale delle merci, immediatamente alla sua constatazione e, in ogni caso, entro quattordici (14) giorni dalla data di ricezione delle merci;
- nel caso di ritardo, entro ventuno (21) giorni dalla data in cui la merce è stata posta a sua disposizione;

12.3. Qualora il danno possa essere rilevato al momento del riconsegna della merce, la persona avente diritto alla riconsegna stessa è tenuta a contestarlo immediatamente. In caso contrario, al momento della presentazione del reclamo dovrà fornire la prova che il danno si è verificato nel periodo durante il quale il Vettore aveva in custodia la merce e non anteriormente o successivamente a tale periodo.

12.4 Nessuna azione legale potrà essere esercitata nel caso di danni o perdita della merce, qualora non venga presentato al Vettore reclamo scritto dalla persona legittimata alla riconsegna immediatamente, laddove possibile, o entro i suddetti termini, salvo il caso di frode da parte del Vettore stesso.

12.5 Ogni diritto al risarcimento dei danni nei confronti del Vettore decade se non è stata proposta azione legale contro lo stesso entro due (2) anni decorrenti dal giorno di arrivo a destinazione o dal giorno previsto per l'arrivo a destinazione dell'aeromobile o dal giorno in cui il trasporto è stato interrotto. Il metodo di calcolo del periodo di decadenza è determinato in conformità all'ordinamento del tribunale adito.

12.6. Ogni azione di risarcimento per danni promossa a qualsiasi titolo in base al contratto di trasporto può essere esercitata unicamente alle condizioni e nei limiti di responsabilità previsti dalla Convenzione di Montreal e recepiti dalle presenti C.G.T., fatti salvi l'individuazione delle persone legittimate ad agire e l'accertamento dei loro rispettivi diritti.

12.7 Tale azione non dà luogo ad alcuna riparazione a titolo punitivo, esemplare o comunque non risarcitorio.

12.8. L'azione per il risarcimento del danno è promossa, a scelta di chi agisce, davanti:

- 1) al foro del domicilio del Vettore o
- 2) al foro della sede principale della sua attività o
- 3) al foro del luogo in cui esso possiede un'impresa che ha provveduto a stipulare il contratto, o
- 4) al foro del luogo di destinazione.

12.9 Si applicano le norme procedurali del foro competente adito.

ARTICOLO 13
MODIFICHE E RINUNCE

13.1 Al momento della stipula del contratto di trasporto, il cliente è informato che nessun agente, dipendente o preposto del Vettore può sostituire, modificare od annullare qualsiasi disposizione delle presenti Condizioni Generali di Trasporto.

13.2 Nessuna clausola delle C.G.T. può essere interpretata quale deroga alle obbligazioni eventualmente previste dalla legge a carico del vettore aereo.